



R.G. 5212/10
REP. 896/11

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) Dott. Filippo Nora | Presidente |
| 2) Dott. Andrea Gibelli | Giudice Rel. |
| 3) Dott. Marco Benatti | Giudice |

nel procedimento ex artt. 98 e segg. L.F. promosso da

H. A. A. B. S.p.A.
Con gli Avv. F. S. de L. e N. V.
RICORRENTE

IL CASO.it
contro

F.lli S. I.
Con l'Avv. C. Barbieri
CONVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso in data 7/12/10 (dep. il 10/12/10) H. A. A. B. S.p.A. con sede legale in U., in persona del suo amministratore delegato, ha proposto opposizione avverso il decreto col quale è stato reso esecutivo lo stato passivo del Fallimento S. I. nella parte in cui è stato escluso dalla prededuzione il credito dalla stessa rivendicato per l'importo imponibile di € 86.600,00 asseritamente dovuto a titolo di indennizzo per l'occupazione di un immobile già oggetto di locazione finanziaria relativamente al periodo compreso tra il 3/6/10, data di declaratoria del fallimento, e la data di deposito della domanda di ammissione al passivo nonché di € 21.650,00 mensili (pari al 6,5% annuo del prezzo di acquisto dell'immobile) sino alla data di completa liberazione dello stesso, oltre interessi legali.

Il predetto importo non è stato ammesso perché "il bene non risulta utilizzato dalla società fallita ma da altro soggetto ed il Curatore non risulta subentrato nel contratto".

Costituendosi in giudizio la curatela fallimentare ha anzitutto eccepito l'inammissibilità della opposizione allo stato passivo "per acquiescenza al provvedimento giudiziale impugnato formatasi

in difetto di contrarie osservazioni del creditore al progetto di stato passivo depositato dal Curatore nei termini di legge”.

La curatela ha evidenziato in particolare che “il provvedimento del Giudice delegato di cui (parzialmente) si duole l’opponente, ha ricalcato esattamente la proposta formulata dal Curatore e contenuta nel progetto di stato passivo che lo stesso ha depositato nei termini di legge in data 22/10/10 . . . Orbene posto che alla successiva udienza di verifica dello stato passivo tenutasi avanti il Giudice Delegato in data 10.11.2010 la ricorrente neppure è comparsa . . . non vi è chi non veda come la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo abbia comportato acquiescenza alle conclusioni formulate dal Curatore e comunque al conforme decreto del Giudice delegato, con conseguente inammissibilità dell’opposizione ex artt. 98 e 99 L.F.”.

L’eccezione è fondata.

Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, in base a un’interpretazione sistematica della novella in materia di legge fallimentare, alla mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo non può che attribuirsi una valenza di acquiescenza rispetto alle proposte del curatore ivi contenute (in tal senso Trib. Aosta 18/11/08; Trib. Piacenza 2/9/10).

Qualora le proposte del curatore siano poi recepite dal Giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, come nel caso di specie, tale acquiescenza determina l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi degli articoli 98 e 99 L.F.

Invero la previsione normativa disciplinante specificamente la presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore risponde alla finalità di definire nell’ambito del procedimento svolgentesi avanti al Giudice delegato tutte le questioni concernenti le istanze di ammissione.

Il giudizio di opposizione avrà poi ad oggetto le osservazioni tempestivamente proposte e non accolte dal curatore o, nel contraddittorio delle parti, dal Giudice delegato.

L’opposizione deve quindi essere dichiarata inammissibile restando assorbita ogni altra questione.

L’esistenza di contrasto giurisprudenziale sul punto giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M

Dichiara inammissibile l’opposizione.

Compensa le spese.

Si comunichi.

Mantova 17/2/11.

IL PRESIDENTE
Dot. Filippo Nora

• DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 30 MAR. 2011

IL CANCELLIERE

Data comunicazione alle parti e
C.T.U. il 30 MAR. 2011

IL CANCELLIERE